



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 4 settembre 2014

Indice

Articolo. 1 – Oggetto del regolamento, finalità e ambito di applicazione

Articolo 2 – Presupposto impositivo

Articolo 3 – Definizioni di abitazione principale, fabbricati, terreni ed aree fabbricabili

Articolo 4 – Soggetti passivi

Articolo 5 - Soggetto attivo

Articolo 6 - Base imponibile

Articolo 7 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Articolo 8 – Abitazione principale e relative assimilazioni

Articolo 9 – Detrazioni per l'abitazione principale

Articolo 10 - Esenzioni

Articolo 11 - Versamenti

Articolo 12 - Dichiarazione

Articolo 13 – Accertamento

Articolo 14 - Sanzioni e interessi

Articolo 15 – Riscossione coattiva

Articolo 16 – Rimborsi

Articolo 17 – Contenzioso

Articolo 18 – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Borgo San Lorenzo dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata I.U.C., istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, d'ora in avanti denominata IMU assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia e con riflessi sulla applicazione del tributo, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.
4. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tali ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dalla entrata in vigore delle nuove previsioni.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.
2. Ai fini della determinazione del presupposto d'imposta, con il termine possesso non deve intendersi la mera detenzione (non rileva la disponibilità dell'immobile), bensì il possesso qualificato dell'immobile, intendendo per tale, ai sensi dell'articolo 1140 del Codice Civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI, TERRENI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- a) per **“abitazione principale”** si intende l'immobile iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per **“pertinenze dell'abitazione principale”** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per **“fabbricato”** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per **“area fabbricabile”** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto od in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti comproprietari;

- e) per **“terreno agricolo”** si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse¹.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire od in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Borgo San Lorenzo relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

¹ Il secondo e il terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile stabiliscono che *“Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

2. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011.
3. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 il moltiplicatore è 160;
 - b. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 il moltiplicatore è 140;
 - c. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5 il moltiplicatore è 80;
 - d. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 il moltiplicatore è 65;
 - e. per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 il moltiplicatore è 55.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore od il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. Nel caso di ultimazione od uso parziale dell'edificio, nonché di utilizzo parziale della capacità edificatoria, il valore venale dell'area, determinato come dal precedente comma 4, dovrà essere rapportato alla percentuale della superficie ultimata dell'edificio rispetto a quella totale.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma delle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. Nel caso di fabbricato ridotto di fatto allo stato di rudere per il quale il catasto non ha assegnato rendita, si considera base imponibile ai fini IMU il valore dell'area fabbricabile, qualora esistano i presupposti di fatto o di diritto per l'attività edificatoria.
9. Su richiesta del contribuente, il responsabile del Servizio Tecnico attesta se un'area è fabbricabile. Lo stesso responsabile obbligatoriamente, ai sensi del comma 20 dell'articolo 31 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, comunica al contribuente a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza l'avvenuta adozione di atti in base ai quali un'area sia divenuta edificabile od abbia subito modificazioni sulle caratteristiche di edificabilità, entro 180 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione di tali modifiche.
10. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, su proposta del Servizio Tecnico, la Giunta Comunale con propria deliberazione può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. Tali valori non sono vincolanti né per il contribuente, né per il Comune e sono individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta.
11. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico od artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il

contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; l'agevolazione decorre allora dal momento della presentazione. In entrambi i casi l'agevolazione ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di perizia tecnica o della dichiarazione sostitutiva;

- c. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
- fabbricati oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica od alla salute delle persone;
 - l'inagibilità / inabitabilità deve essere sopravvenuta per vetustà ed abbandono, per calamità naturale e tale fatiscenza non può essere superata con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma con interventi di ristrutturazione edilizia.

Articolo 7

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.
2. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sino all'aliquota standard dello 0,76 per cento, tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
3. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote o le detrazioni d'imposta possono essere individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati a beneficiare delle agevolazioni previste nel presente regolamento e/o nella delibera di cui al comma 1.

Articolo 8

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE ASSIMILAZIONI

1. L'“abitazione principale” e le relative “pertinenze” sono definite all'articolo 3 del presente regolamento.
2. Le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota di cui al precedente articolo 7 e la detrazione di cui al successivo articolo 9.
3. Sono considerate assimilate all'abitazione principale per specifica disposizione di legge e quindi esenti dall'imposta:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; a tal fine il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; a tal fine il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; a tal fine il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la

presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

4. In aggiunta alle fattispecie indicate al punto precedente, il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale e quindi esente dall'imposta l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 9

DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, sono detratti 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se tale unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
4. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica; a tal fine il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Articolo 10

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Unioni dei Comuni, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge n. 810 del 27 maggio 1929;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 984 del 27 dicembre 1977, in quanto il Comune di Borgo San Lorenzo è compreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Ai fini dell'applicazione della presente esenzione resta fermo quanto previsto all'articolo 91-bis del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e dal Decreto Ministeriale n. 200 del 19 novembre 2012;
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- j) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; a tal fine il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione

relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Articolo 11

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base della delibera di approvazione delle aliquote pubblicata secondo le disposizioni normative in vigore. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento è effettuato dagli enti non commerciali in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma precedente, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. L'imposta deve essere versata arrotondando l'importo dovuto per ogni singolo codice tributo, ai sensi del comma 166 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Qualora l'imposta annuale dovuta sia pari od inferiore ad € 4,00 il relativo versamento non deve essere effettuato.

Articolo 12

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 13

ACCERTAMENTO

1. Le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo sono effettuate secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 nonché nella Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune, ai sensi del comma 692 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, designa, con deliberazione della Giunta Comunale, un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento ed i provvedimenti e dispone i rimborsi. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete od infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati od avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate od irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
6. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'Unità Operativa dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione di ogni singolo tributo, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento quando l'importo complessivo - comprendendo in questo il tributo, la sanzione e gli interessi - non superi 10,00 euro.
7. Per i versamenti non derivanti da attività di accertamento, l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito al comma 5 dell'articolo 11.

Articolo 14

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da 51 a 258 euro.
4. In caso di mancata, incompleta od infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 13, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 a 500 euro.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. In caso di omesso o ritardato versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.
8. Per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie si applica la disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 15

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 16

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il

diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dal comma 8 dell'articolo 16 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori alla soglia di 10,00 euro.

Articolo 17

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni.

Articolo 18

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Considerato l'evento franoso che ha interessato la frazione di Panicaglia, in seguito al quale sono state emanate le Ordinanze n. 14 del 1°, n. 15 del 2 e n. 18 del 4 febbraio 2014, sono considerate assimilate all'abitazione principale, fino a ripristinarsi delle condizioni di sicurezza ed abitabilità, quelle abitazioni (con le relative pertinenze) i cui titolari di diritti reali, già residenti e dimoranti, sono stati costretti dalle ordinanze citate a trasferire la dimora. Gli immobili in questione sono catastalmente individuati nella narrativa della Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 6 marzo 2014.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia, oltre che alla legislazione nazionale, al Regolamento delle Entrate Tributarie del Comune di Borgo San Lorenzo.
4. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2014 e sostituisce il precedente regolamento in materia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 30 ottobre 2012.